

DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2012
202/2012/R/EFR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI INERENTI LA
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, CON
RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: DDMM 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante “Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004” (di seguito: DM 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi”;
- il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 (di seguito: DM 5 settembre 2011), inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno previsto dall’articolo 30, comma 11 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per

l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" (di seguito: DM 12 novembre 2011) e, in particolare, l'articolo 8, comma 6, l'articolo 13, comma 1, lettera e) e l'allegato 3, paragrafo 1.A6;

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del DM 12 novembre 2011, tra le condizioni economiche oggetto di gara per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale sono inclusi gli investimenti in efficienza energetica, da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali del distributore previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e sue successive modifiche e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica (di seguito anche: TEE), il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6;
- ai sensi del medesimo articolo 13, comma 1, lettera e) del DM 12 novembre 2011, gli interventi di cui sopra sono quelli sugli usi finali di gas naturale, ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e del DM 20 luglio 2004 per il settore gas;
- ai sensi del citato articolo 13, comma 1, lettera e), del DM 12 novembre 2011, le relative modalità operative sono stabilite dall'Autorità entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo DM;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del DM 12 novembre 2011, il punteggio massimo per gli investimenti di efficienza energetica, di cui alla lettera e), del comma 1, del medesimo articolo, è di 5 punti;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del DM 12 novembre 2011, nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica, di cui alla lettera e), del comma 1, del medesimo articolo, il gestore versa, comunque, agli Enti locali concedenti, un ammontare pari al valore dei TEE per cui si è impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità e con le modalità indicate all'articolo 8, comma 6, oltre ad una penale per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio; che il medesimo articolo 13, comma 5, prevede un anno di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, può completare gli investimenti previsti nell'anno precedente;
- l'articolo 8, comma 6, del DM 12 novembre 2011, prevede che:
 - a. il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara;
 - b. il valore dei relativi TEE è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune, nell'anno precedente;
 - c. ciascun anno il gestore anticipa, agli Enti locali concedenti, una somma pari al valore dei TEE degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario, previsto dall'Autorità nell'anno precedente;

- d. qualora, l'anno successivo, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti e che nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca;
- e. a fronte di tali versamenti, i titoli sono di proprietà del gestore;
- l'articolo 5, comma 1, dei DDMM 20 luglio 2004, stabilisce che il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza, attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 ai decreti stessi;
- l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, per il settore elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, per il settore gas, stabiliscono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi in capo ai distributori obbligati, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti.

RITENUTO NECESSARIO:

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti la definizione delle modalità operative per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi del DM 12 novembre 2011, con esclusivo riferimento agli investimenti di efficienza energetica, nonché per l'attuazione delle ulteriori disposizioni correlate

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti la definizione delle modalità operative per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, con riferimento agli investimenti di efficienza energetica, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), nonché per l'attuazione delle ulteriori disposizioni correlate;
2. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, dei seguenti obiettivi generali:
 - a. necessità di individuare modalità attuative:
 - tese a consentire la valutazione e la verificabilità, da parte degli Enti locali, degli impegni assunti dal distributore;
 - coerenti con il quadro di riferimento normativo e regolatorio del meccanismo nazionale dei titoli di efficienza energetica e, in particolare, orientate a minimizzare la complessità gestionale in capo ai diversi soggetti interessati e l'appesantimento delle procedure che ne governano l'attuazione;
 - b. necessità di definire, altresì, le modalità attuative di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale e dell'articolo 13, comma 5, per quanto di competenza dell'Autorità;
3. di pubblicare documenti per la consultazione in relazione al procedimento di cui al punto 1, al fine di acquisire osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati;

4. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione del provvedimento;
5. di predisporre, qualora risultasse opportuno e necessario in relazione allo sviluppo del procedimento, segnalazioni da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico;
6. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni